

N. R.G. 1154/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1154/2025**

avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro – eccezione di arbitrato irrituale

promossa da

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPPA STEFANO
e dall'avv. ROSSI SIMONETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore

PARTE ATTRICE opponente

contro

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE ARCANGELIS GIORGIO,
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore

PARTE CONVENUTA opposta

CONCLUSIONI

Le Parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. del 16.4.2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I

Con atto di citazione **Parte_1** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo concesso da questo Tribunale all'ing. **Controparte_1** per il pagamento di € 11.993,00, oltre interessi e spese, somma ritenuta conseguente al “riconoscimento di debito” contenuto nella pattuizioni sottoscritte tra l'ing. **Controparte_1** e gli altri componenti dell'associazione professionale denominata “**Parte_1**” nel corso dell'assemblea consortile tenutasi il 30.11.2023 avanti il Notaio Milano, come da atto allegato n. 1 del fasc. monitorio.

Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'esistenza di clausola di arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c., contenuta nell'art. 33 dell'atto del 30.11.2023 sopra richiamato.

Nel merito, l'opponente ha eccepito l'omessa deduzione del versamento di 1.000,00 euro, ha formulato eccezione d'inadempimento e di compensazione e ha contestato l'esistenza del riconoscimento di debito da parte della **Pt_1** formulando altresì domanda riconvenzionale di condanna dell'ing. **CP_1** del pagamento del risarcimento per inadempimento e di restituzione degli importi prelevati in misura maggiore alla quota di utile spettante.

Si è costituita parte opposta contestando gli assunti avversari e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande *ex adverso* proposte e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con ordinanza del 13.3.26 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. *ex art.* 648 c.p.c. e, ravvisata eccezione potenzialmente idonea a definire il giudizio in rito per eccezione d'arbitrato, la scrivente ha fissato direttamente udienza di discussione orale, indi, discussa la causa all'udienza del 16.4.26, essa viene decisa nelle forme dell'art. 281-*sexies* c.p.c.

II

L'eccezione di clausola compromissoria per arbitrato irrituale è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

In generale: “*In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà,*

per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. [25939](#) del 24/09/2021).

L'opponente ha eccepito l'esistenza di clausola compromissoria per arbitro irrituale.

L'opponente ha sottolineato, per quanto abbia importanza meramente secondaria, che, nell'ambito dei rapporti con l'altro associato fuoriuscito dalla **Pt_1** la definizione dei rapporti sia stata affidata proprio ad un arbitro.

L'arbitrato irrituale è un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio dispositivo con questa funzione, ancora: *“In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impenna sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. [6140](#) del 07/03/2024).*

La Giurisprudenza ne esclude l'assimilabilità al contratto di transazione *“...atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. [12058](#) del 13/04/2022, nella cui motivazione si legge: “Sulla base del relativo quadro normativo di riferimento attualmente in vigore (a cominciare imprescindibilmente dall'univoco disposto dell'art. 808-ter, comma 1, c.p.c.), va, infatti, affermato che la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale, alla stregua della nozione di cui all'art. 1703 c.c., si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (minimo due) a uno o più arbitri (cfr., specificamente, Cass. n. 11270/2012) e preordinato alla tipula di un accordo contrattuale. L'arbitrato irrituale può non limitarsi a cristallizzare, come il negozio di accertamento, una situazione già in essere, comportando piuttosto addizioni alla fattispecie giuridica compromessa. Bisogna, perciò, escludere, da un lato, che l'arbitrato irrituale, alla stregua di una composizione amichevole, importi l'accoglimento di tutte le pretese di una sola parte e, dall'altro, che il medesimo obblighi sempre a procedere ad un aliquid datum, aliquid retentum, come invece implicherebbe una soluzione transattiva. Ed allora la definizione corretta*

- come esattamente ritenuto dalla Corte di appello di Roma nell'impugnata sentenza - dell'arbitrato irrituale è quella di un mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo...”).

Come ricorda la difesa dell'opponente, nell'atto 30.11.2023 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), posto a fondamento della domanda d'ingiunzione, è contenuta, nella penultima pagina, la seguente clausola: **“ART. 33) Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'esistenza, l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente atto, sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Vercelli...”**.

La portata rituale o meno dell'arbitrato potrebbe essere oggetto di discussione, ma, invero, parte opposta, nel contestare l'applicabilità della clausola, non si è soffermata su tale aspetto.

Il riferimento alla composizione ad opera di “arbitro amichevole compositore” è comunque indice sintomatico di un arbitrato irrituale.

L'opposta sostiene che tale clausola non trovi applicazione alla vicenda in esame in quanto il credito azionato in via monitoria sarebbe sorto successivamente e sarebbe oramai estraneo alle vicende dell'associazione professionale **Pt_1** da cui l'ing. **CP_1** è fuoriuscita, avendo esercitato recesso proprio come da delibera del 30.11.2023 sopra richiamata.

Nella delibera in questione si legge che: “*I recedenti signori **Parte_2** e **Controparte_1** nonché gli associati signori **Controparte_2**, **Controparte_3** e **Controparte_4** dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in dipendenza del cessato rapporto associativo, salvo eventuali conguagli da corrispondersi negli anni 2023 e 2024 e salvo il pagamento da parte della associazione dei contributi previdenziali*” (pag. 7 n. II).

La pretesa monitoria ha per oggetto la ripetizione dei contributi previdenziali che l'ing. **CP_1** ha versato a seguito del rifiuto dell'associazione di effettuarne il pagamento.

Nel contestare l'applicabilità della clausola compromissoria - contenuta nel medesimo atto rappresentato dalla già citata delibera del 30.11.2023 - l'opposta sostiene che “*alla cessazione del rapporto associativo cessano anche i vincoli e le regole che lo disciplinano, con la conseguenza che la clausola arbitrale richiamata dall'opponente non vincola altri che le parti che l'hanno sottoscritta e, comunque, anche laddove vigente nel periodo di partecipazione dell'ing. **CP_1** all'associazione professionale, tale clausola non può esserle opposta dopo la cessazione del rapporto associativo e non può valere a regolare rapporti già definiti tra le parti di tale associazione*” (pag. 3 della memoria di costituzione).

Si dissente da tale ultima interpretazione.

La clausola vincola le parti che l'hanno sottoscritta, tra i quali figura l'ing. **CP_1**, che a quella delibera ha partecipato, avendo esercitato il recesso dall'associazione professionale.

Dal punto di vista letterale, inoltre, la clausola prevede espressamente che trovi applicazione *per “qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'esistenza, l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente atto”*, dunque, ricomprendendo l'atto in sé considerato, in ogni suo aspetto. Appare quindi ingiustificato il tentativo dell'opposta – ora – di limitarne la portata letterale ed espressa della clausola compromissoria.

La controversia in esame nasce dall'atto di recesso dall'associazione e dalla previsione, salvo eventuali conguagli, del pagamento dei contributi previdenziali. La previsione di pagamento così come la previsione di clausola di clausola arbitrale sono contenute nel medesimo atto e, pertanto, la relativa controversia deve devolversi ad *“arbitro amichevole compositore”*.

Come ricorda, nuovamente, la difesa di parte opponente la competenza arbitrale, sussiste anche in caso di controversia successiva allo scioglimento del rapporto (citando Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24247 del 2020 e sul punto cfr. anche Cass. civ. n. 5836/2013); non è escluso che la clausola arbitrale trovi applicazione per il solo fatto che l'ing. **CP_1** – avendo esercitato il recesso – non faccia più parte dell'associazione professionale al momento della domanda. Il tenore della clausola, infatti, è tale che la sua portata comprende espressamente qualsiasi controversia derivante dall'atto cui afferisce e quindi prescinde completamente dal fatto che il rapporto associativo sia ancora o meno in essere e pure dal fatto che sia o meno in contestazione o, semplicemente, sia il presupposto della pretesa di pagamento fatta valere.

Occorre infine ricordare che, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato, ai sensi dell'art. 808-*quater* c.p.c., si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Va precisato che: *“In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808-*quater* c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti”* (Cass. n. 22490/2018).

La volontà di compiere la scelta arbitrale non sembra revocabile in dubbio e *in claris non fit interpretatio*.

L'ampia formulazione della clausola, invero, non denota dubbio applicativo, semmai, estende, in forza del *favor* suddetto, l'ambito di applicazione della clausola medesima, incidendo sul versante “quantitativo”, come sopra chiarito dalla Corte di Cassazione.

A questo punto, ritenuta sussistente una competenza arbitrale, questo giudice deve spogliarsi del contenzioso revocando il decreto ingiuntivo opposto e rimettendo le parti innanzi all'Arbitro affinché decida la pretesa nel merito.

Si precisa che: *“L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale”* (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. [7525](#) del 27/03/2007).

Ancora: *“In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria”* (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. [26696](#) del 24/11/2020).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.:

“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli [42](#) e [43](#). L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli [44](#), [45](#), [48](#), [50](#) e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato”.

Occorre, però, precisare che la Corte Costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c., pertanto, si richiama il disposto dell'art. 50 c.p.c. in materia di *translatio iudicii*.

Indipendente, quindi, dal fatto che si qualifichi come eccezione di competenza o di giurisdizione o, come parrebbe da ultimo, come eccezione preliminare di merito, pare preferibile, ad ogni modo, dare termine per la riassunzione innanzi all'Arbitro, ritenendo in ogni caso applicabile, in via estensiva, le regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c.

III

In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e le parti devono essere rimesse innanzi all'Arbitro.

Ne consegue pure che, spogliandosi del giudizio, la scrivente giudice deve statuire sulle spese di questa lite come coltivata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le spese innanzi alla scrivente seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in base ai valori minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le controversie comprese nello scaglione entro 26.000,00 euro, tenuto conto che viene qui decisa esclusivamente l'eccezione preliminare, ragione per la quale, eccezionalmente, può essere esclusa la fase istruttoria, concretamente assorbita dalle altre fasi.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:

in accoglimento dell'eccezione preliminare d'arbitrato irrituale sollevata da parte opponente,

revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso da questo Tribunale, che dichiara privo di efficacia;

dichiara il difetto di "competenza" del Giudice Ordinario in favore di Arbitro amichevole compositore come indicato dall'art. 33 dell'atto innanzi a Notaio *Per_1* del 30.11.2023 per "*ripartizione del reddito, recesso di associati e modifica dei patti di associazione professionale*";

visto l'art. 50 c.p.c., in quanto richiamabile,

assegna termine di mesi tre dalla comunicazione della presente pronuncia per la riassunzione della controversia avanti all'Arbitro amichevole compositore indicato dall'art. 33 dell'atto del 30.11.2023 e da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Vercelli;

dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle spese di lite di questa fase, complessivamente liquidate in 1.700,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.

Così deciso in Vercelli, 16.4.2026.

Il Giudice
Annalisa Fanini